

Marco Marani
Scuderia Mantova Corse ASD
via Piazza 80° Fanteria, 11
46100 - Mantova

Prefettura di:
Reggio nell'Emilia
Modena
Bologna
Forlì - Cesena
Rimini
Ravenna
Ferrara

E p.c.

Province e Città Metropolitane di:
Modena
Bologna
Forlì - Cesena
Rimini
Ravenna
Ferrara

ANAS - Struttura territoriale Emilia Romagna

Comune di:

- Reggiolo
- Campagnola Emilia
- Alfonsine
- Argenta
- Bagnacavallo
- Bellaria - Igea Marina
- Bertinoro
- Bondeno
- Borgo Tossignano
- Brisighella
- Casola Valsenio
- Castelvetro
- Castrocaro Terme
- Cervia
- Cesena
- Cesenatico
- Coriano
- Coriano
- Dovadola
- Faenza
- Ferrara
- Fontanelice
- Forlì'
- Gatteo
- Longiano
- Meldola
- Modena
- Modigliana

- Monte San Pietro
- Monte Scudo - Monte Colombo
- Monterenzio
- Novafeltria
- Pennabilli
- Pianoro
- Ravenna
- Rimini
- Riolo Terme
- San Leo
- Santarcangelo
- Sasso Marconi
- Savignano Sul Rubicone
- Valsamoggia
- Verucchio
- Vigarano Mainarda
- Zola Pedrosa

Reggio Emilia, (data della firma digitale)

Oggetto: trasmissione dell'autorizzazione per la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche denominata 35° Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2025, in programma nei giorni 18, 19, 20 e 21 Settembre 2025.

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con domanda registrata al Protocollo Generale di questo Ente al numero 22071, il Sig. Marco Manari, in qualità di Presidente di “Scuderie Mantova Corse ASD”, con sede in Mantova, Piazza 80° Fanteria n. 11, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche denominata: **35° Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2025**, in programma nei giorni 18, 19, 20 e 21 Settembre 2025, con partenza ed arrivo nella città di Mantova.
- lo svolgimento della manifestazione interesserà il territorio della Regione Emilia-Romagna attraversando le province di Reggio Emilia, Modena, Città Metropolitana di Bologna, Forlì - Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara.
- per la manifestazione è stata prevista adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 124 del Codice delle Assicurazioni e in conformità alla disciplina prevista dal RNS (richiamato dall'art. 5 del RPG);

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9, che disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse e l'art. 60 che disciplina la circolazione dei Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, come integrato dall'art. 214 del relativo Regolamento di attuazione;
- la Legge 01 agosto 2002, n. 168, "Conversione in legge del D.L. 20 giugno 2002, n. 121", che reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 36, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale locale" in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, ed attribuisce alle Province la competenza al rilascio di autorizzazioni per la generalità delle competizioni sportive su strada, confermando la competenza dei Comuni nei soli casi di gare che interessino strade comunali o vicinali ricadenti nel territorio di un solo Comune;
- gli artt. 141, 141 bis e 142 RD 635/1940 “Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
- le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emesse negli anni, relativa al Programma delle gare motoristiche che prevedono particolari disposizioni per le manifestazioni di regolarità dedicate ai veicoli di cui all'art. 60 del Codice della Strada per le quali non è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero stesso e può altresì essere omissis il collaudo del percorso previsto dall'art. 9, comma 4 del C.d.S., purché siano ammesse velocità medie non superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, per le tratte di strada rispettivamente aperte o chiuse al traffico;
- i nulla osta acquisiti e parte integrante dell'autorizzazione, espressi dai Comuni di: Bertinoro 24481, Bellaria – Igea Marina 24973, Cervia 23615, Cesena 25025, Verrucchio 25919, Formigine 26323, Reggiolo 24637 e integrazione 25684, Mendola 24366, Pianoro 26522, Rimini 23614 e 23644, San Leo 24407, Sant’Arcangelo di Romagna 23298, Unione Faentina 23557, Unione Valli Delizie 23047, Valsamoggia 23511 e delle province di Provincia di Forlì Cesena 24314, Provincia di Rimini 23649, Provincia di Ferrara 23877, Provincia di Modena 23522;
- e dagli Enti proprietari delle strade: Provincia di Forlì Cesena 24314, Provincia di Rimini 23649, Provincia di Ferrara 23877, Provincia di Modena 23522 e provincia di Ravenna 27541.
- si ritengono altresì espressi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs 285/92 con le modalità di cui all'art. 233, comma 5, della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, per silenzio assenso i Nulla Osta dei seguenti enti proprietari:

Città Metropolitana di Bologna e i Comuni di Campagnola Emilia, Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Bondeno, Borgo Tossignano, Brisighella, Casola Valsenio, Castelvetro, Castrocara Terme, Cesenatico, Coriano, Coriano, Dovadola, Faenza, Ferrara, Fontanelice, Forlì, Gatteo, Longiano, Modena, Modigliana, Monte San Pietro, Monte Scudo - Monte Colombo, Monterenzio, Novafeltria, Pennabilli, Ravenna, Riolo Terme, Sasso Marconi, Savignano Sul Rubicone, Vigarano Mainarda E Zola Pedrosa.

tutto ciò premesso, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni, rilascia la seguente

AUTORIZZA

La Scuderia Mantova Corse ASD con sede a Mantova in Piazza 80° Fanteria, n.11 allo svolgimento della **manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche**, denominata **“35° GRAN PREMIO NUVOLARI 2025”**, già indicata in premessa e il transito sulle strade aperte al traffico ordinario, nei giorni di **18, 19, 20 e 21 Settembre 2025**, lungo il percorso riportato nella domanda allegata e dei pareri raccolti (che sono parte integrale dell'autorizzazione) alla presente ed alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate che costituiscono parte integrante del presente atto.

Responsabile dell'esecuzione della presente autorizzazione è il sig. Marco Manari, in qualità di Presidente dell'associazione organizzatrice, che dovrà garantire la propria reperibilità durante tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione e nelle 24 ore successive.

Si richiamano le prescrizioni poste dagli enti proprietari delle strade contenute nei nulla osta allegati al presente provvedimento.

CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e della successiva normativa in materia di svolgimento di manifestazioni motoristiche su strada.
2. La manifestazione viene autorizzata con assunzione di oneri e responsabilità a totale carico degli organizzatori sui quali, pertanto, grava l'onere di garantire la sicurezza dei concorrenti e degli spettatori, il rispetto delle normative vigenti e dei relativi regolamenti sportivi nonché la salvaguardia e la conservazione delle strade nello stato di fatto nel quale sono state consegnate, esonerando gli Enti proprietari da qualsiasi responsabilità. A tal fine, gli organizzatori, prima dell'inizio della gara, devono effettuare adeguato sopralluogo sui tratti di strada interessati al fine accertarne la transitabilità, l'assenza di ostacoli fissi sulla carreggiata o altri impedimenti che non garantiscano la sicurezza dei concorrenti, valutando altresì l'idoneità del piano viabile per il tipo di manifestazione in oggetto e adottando, se necessario, le opportune cautele, compresa la sospensione immediata della competizione qualora le condizioni lo impongano.
3. I partecipanti dovranno osservare le disposizioni vigenti in materia stradale compresi i Regolamenti Comunali e le eventuali ordinanze di Polizia Urbana, le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte alla vigilanza del traffico e le norme tecniche previste dai regolamenti sportivi per la partecipazione a tale tipologia di manifestazioni. Non saranno ammesse a partecipare vetture non in regola con le normative tecniche e prive dei certificati di omologazione prescritti dalle specifiche tecniche o dai regolamenti sportivi o in condizioni non idonee alla circolazione stradale. **Eventuali violazioni saranno sanzionate a norma di legge e il relativo verbale verrà comunicato agli organismi sportivi di riferimento per il seguito di loro competenza.**
4. Restano a carico degli organizzatori, che dovranno adottare ogni misura idonea a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti e del pubblico presente, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle prescrizioni imposte dalle autorità competenti in materia, le responsabilità riguardanti

l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione. A tal fine è fatto loro obbligo di apporre adeguata segnaletica stradale e dispositivi di protezione idonei ad interdire l'accesso al pubblico in zone ritenute pericolose purché si tratti di installazioni provvisorie che dovranno essere tempestivamente rimosse al termine della manifestazione e non siano tali da danneggiare l'ambiente circostante

5. La manifestazione non dovrà influire sulle normali condizioni dell'ordine pubblico e non dovrà prevedere la presenza di pubblico a pagamento, non potendo assumere le caratteristiche di pubblico spettacolo in mancanza della autorizzazione della CVLPS istituita presso la Prefettura.
6. La validità della presente autorizzazione è in ogni caso subordinata al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti, delle prescritte licenze previste di regolamenti sportivi che gli organizzatori dichiarano di possedere.
7. I responsabili della manifestazione devono prendere visione delle condizioni delle strade interessate e valutare, sotto la propria responsabilità, l'idoneità alla percorrenza per il tipo di manifestazione da svolgere. Si precisa che le strade interessate vengono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano attualmente, senza alcun onere di interventi manutentivi a carico degli Enti proprietari delle stesse. Pertanto tali Enti s'intendono esonerati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo delle strade percorse dalla manifestazione automobilistica in oggetto, ferma restando la responsabilità solidale degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati al patrimonio stradale.
8. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure idonee ad evitare che siano arrecate offese di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti e si impegnano a segnalare immediatamente eventuali danni provocati agli incaricati della sorveglianza degli Enti Proprietari, qualora presenti e, al più tardi, il giorno successivo ai competenti Servizi provinciali/comunali incaricati della gestione del patrimonio stradale. In ogni caso, al termine della manifestazione, gli organizzatori devono provvedere senza indugio ed entro l'orario di riapertura della strada a liberare la carreggiata da ghiaia e rifiuti e bonificare il piano viabile da lubrificanti e carburanti eventualmente depositatisi.
9. Gli organizzatori dovranno provvedere con idoneo servizio di vigilanza (a mezzo proprio personale o pubblici ufficiali) per garantire la sicurezza e la regolamentazione del traffico lungo l'intero percorso in tutte le fasi connesse con la manifestazione medesima e devono altresì assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico.
10. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno quarantotto ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee.
11. Gli organizzatori, **qualora si verifichino condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;**
12. E' fatto assoluto divieto agli organizzatori di procedere ad alterare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione. Al termine della manifestazione dovranno essere immediatamente rimossi tutti i cartelli e le installazioni collocate lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
13. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni e deve essere esibita a richiesta degli organi di polizia e dei responsabili della manutenzione del patrimonio degli Enti proprietari delle strade.
14. **Prima dell'inizio della manifestazione gli organizzatori dovranno comunicare agli Enti proprietari delle strade, il soggetto responsabile dell'esecuzione della presente autorizzazione, indicando il recapito telefonico, il quale dovrà garantire la propria reperibilità durante tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione e nelle 24 ore successive. Dovrà altresì essere indicato il luogo nel quale è fissato il centro Operativo della manifestazione.**

PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE

- la eventuale segnaletica di indicazione percorso dovrà essere posizionata sulle strade provinciali non prima di 24 ore dalla data dell'evento, non dovrà essere posizionata sull'attuale segnaletica stradale e se eventualmente posizionata su proprio supporto provvisorio non dovrà mai coprire la segnaletica stradale esistente e dovrà essere rimossa il pomeriggio stesso alla fine dell'evento;
- nelle settimane successive la manifestazione potranno essere effettuati sopralluoghi dal personale del Servizio Manutenzione Strade degli Enti proprietari e qualora venissero riscontrate anomalie da attribuirsi alla manifestazione, verrà richiesto l'immediato ripristino a cura e spese degli organizzatori.

IMPUGNAZIONI

Per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si comunica che il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 del Codice del Processo amministrativo (D.lgs. 02/07/2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Sono trasmessi in allegato e parte integrante della presente autorizzazione i seguenti allegati:

- **Domanda di autorizzazione**
- **Nulla Osta Enti Proprietari indicati in premessa**

il Dirigente
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e
Patrimonio
Dott. Ing. Valerio Bussei